

DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 21.30, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione PROCIV-ARCI Coordinamento Regione Toscana. L'Assemblea, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, è convocata in videoconferenza mediante piattaforma informatica. Sono riuniti in presenza e collegati da un'unica postazione alla videoconferenza, il Presidente e il Segretario.

I soci presenti e in collegamento chiamano a presiedere la riunione il Sig. Fabio Mangani, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Giuliana Sacripanti quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, provvede all'identificazione dei soci collegati da remoto, e accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)
2. Variazione della denominazione dell'Associazione

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig. Fabio Mangani, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Nelle fasi preparatorie del nuovo Statuto, il Consiglio Direttivo ha rilevato l'opportunità di variare il nome dell'Associazione per renderlo più conciso e per identificare immediatamente il legame col territorio di riferimento.

La nuova denominazione proposta è: "PROCIV-ARCI Toscana".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (in sigla ODV)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, nelle more dell'attivazione del RUNTS, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "PROCIV-ARCI Toscana ODV".

Viene messa a votazione la variazione della denominazione: l'assemblea approva all'unanimità.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto, e a comunicare le variazioni a tutti gli Enti, Organizzazioni e Aziende che intrattengono rapporti con l'Associazione.

Alle ore 23.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente





PROCIV – ARCI ToscanaODV

STATUTO

Costituita il 27/08/1987 in Firenze
come da atto registrato a Firenze al n. 8126 in data 02/09/1987
Codice fiscale: 91010690484

Indice:

TITOLO I.....	4
FONDAZIONE, SEDE E DURATA	4
Art. 1 - (Fondazione)	4
Art. 2 - (Sede e durata).....	4
TITOLO II.....	4
PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'	4
Art. 3 - (Principi fondamentali)	4
Art. 4 - (Finalità)	4
Art. 5 - (Attività)	5
TITOLO III.....	5
AFFILIAZIONE ed ADESIONE ALLA PROCIV-ARCI TOSCANA	5
Art. 6 - (Affiliazione).....	6
Art. 7 - (Modalità di affiliazione).....	6
Art. 8 - (Diritti e doveri delle Realtà affiliate).....	6
Art. 9 - (Adesione)	6
Art. 10 - (Modalità di adesione).....	6
Art. 11 - (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti).....	7
Art. 12 - (Perdita della qualità di Organizzazione associata: aderenti ed affiliate)	7
TITOLO IV.....	8
ORGANI STATUTARI	8
Art. 13 - (Organi della PROCIV - ARCI Toscana).....	8
Art. 14 - (L'Assemblea: Ordinaria e Straordinaria).....	8
Art. 15 - (Il Consiglio Direttivo)	9
Art. 16 - (Il Presidente).....	10
Art. 17 - (Il Vice Presidente).....	10
Art. 18 - (Il Segretario)	11
Art. 19 - (Il Tesoriere).....	11
Art. 20 - (Il Revisore dei Conti).....	11
Art. 21 - (Gratuità delle cariche statutarie)	11
Art. 22 - (Convocazione degli organi statutari).....	11
Art. 23 - (Validità delle deliberazioni degli organi statutari).....	12
Art. 24 - (Decadenza dal CD)	12
Art. 25 - (Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti).....	13
Art. 26 - (Rinnovo degli organi statutari)	13
TITOLO V.....	13
GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO	13
Art. 27 - (Patrimonio dell'Associazione)	13

Art. 28 - (Fonti di finanziamento).....	13
Art. 29 - (Esercizio finanziario e bilancio)	13
TITOLO VII.....	14
ADESIONE A PROCIV - ARCI NAZIONALE	14
Art. 30 - (Adesione a PROCIV-ARCI Nazionale)	14
Art. 31 - (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione).....	14
TITOLO VIII.....	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 32 - (Scioglimento dell'Associazione)	14
Art. 33 - (Norme finali).....	14
Art. 34 - (Norma transitoria)	15

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1- (Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione di Volontariato denominata "PROCIV - ARCI Toscana ODV", costituita il 27/08/1987 in Firenze, come da atto registrato a Firenze al n. 8126 in data 02/09/1987 e succm.i., di seguito denominata brevemente PROCIV - ARCI Toscana, e/o Associazione.
2. L'Associazione adotta l'acronimo ODV nella propria denominazione che la qualifica e ne costituisce peculiare segno distintivo, come previsto dalla vigente normativa.
3. La PROCIV - ARCI Toscana è costituita con forma giuridica di Associazione non riconosciuta e assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.
4. La PROCIV - ARCI Toscana è un'Associazione di secondo livello, e opera come parte della struttura territoriale dell'associazione nazionale "PROCIV - ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile", ovvero "Prociv-Arci Nazionale", in qualità di Coordinamento Regionale.

Art. 2- (Sede e durata)

1. La PROCIV - ARCI Toscana ha sede legale nel Comune di Certaldo (FI), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici, sedi operative e distaccamenti altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
2. Ha durata illimitata.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' ed ATTIVITA'

Art. 3 - (Principi fondamentali)

1. La PROCIV - ARCI Toscana è un'Associazione apartitica, aconfessionale e pluralistica che attraverso la partecipazione e delle proprie aderenti ed affiliate, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale, pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 - (Finalità)

1. La PROCIV-ARCI Toscana persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso le Organizzazioni aderenti e Realtà affiliate, alle quali riconosce pari dignità, autonomia statutaria e gestionale.

2. Finalità principali di PROCIV-ARCI Toscana sono:
- a) promuovere il volontariato organizzato
 - b) supportare, tutelare, assistere, promuovere e coordinare le Organizzazioni aderenti e le Realtà affiliate, a seconda del proprio ambito di intervento/interesse
 - c) rappresentare e coadiuvare le stesse nei confronti di Enti di varia natura e rilevanza regionale, nazionale e internazionale

Art. 5 - (Attività)

1. La PROCIV - ARCI Toscana si propone di perseguire gli obiettivi statuari operando come Coordinamento di Organizzazioni, attraverso ogni attività necessaria, conforme alle normative vigenti e s.m.i., al raggiungimento degli scopi e delle finalità associative. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) partecipare attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica ed avanzare proposte per una adeguata programmazione delle proprie iniziative.
 - b) promuovere e realizzare percorsi di formazione ed addestramento per il personale delle Organizzazioni associate per i diversi settori di intervento ed attività, ivi comprese esercitazioni che possono anche coinvolgere Enti pubblici e privati diversi;
 - c) promuovere la diffusione della cultura di protezione civile e contribuire allo sviluppo della solidarietà sociale, non solo in situazioni di emergenza;
 - d) prestare il proprio contributo tecnico-operativo in attività di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo a supporto delle competenti Autorità attraverso l'opera delle proprie aderenti;
 - e) promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo di una società eco - compatibile, impegnata nella difesa, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio forestale;
 - f) promuovere, sostenere e sviluppare collaborazioni sia tra le proprie organizzazioni che con Associazioni ed Enti, anche di settori diversi.
2. La PROCIV - ARCI Toscana supporta, promuove e coordina le proprie associate nell'espletamento delle attività previste dai relativi statuti ed indicate dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e), f), i), l), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.(v. Allegato).
3. La PROCIV-ARCI Toscana può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate alle Organizzazioni aderenti.
6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i..

TITOLO III

AFFILIAZIONE ed ADESIONE ALLA PROCIV-ARCI TOSCANA

Art. 6 - (Affiliazione)

1. Può affiliarsi alla PROCIV-ARCI Toscana, in generale, ogni forma di realtà associativa non lucrativa con sede in Toscana che condivida finalità e scopi statutari dell'Associazione, ma che non svolga attività di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

Art. 7- (Modalità di affiliazione)

1. La Realtà associativa richiedente presenta domanda di adesione al Presidente, con apposita modulistica.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberarne l'affiliazione, previa verifica dei requisiti della Realtà richiedente, in conformità a quanto previsto nello Statuto.
3. In caso di esito negativo, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla per iscritto, a cura del Presidente, entro trenta (30) giorni al legale rappresentante della realtà richiedente la quale può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale dovrà deliberare nella prima seduta utile.

Art. 8- (Diritti e doveri delle Realtà affiliate)

1. Tutte le Realtà hanno uguali diritti e doveri nei confronti della Prociv-Arci Toscana.
2. Le Realtà affiliate, nella figura del loro rappresentante, hanno diritto a:
 - a) partecipare con diritto di parola ma non di voto alle assemblee;
 - b) partecipare alle attività promosse;
 - c) prendere visione di tutti gli atti, documenti e corrispondenza dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia entro 30 gg, previa richiesta redatta su apposita modulistica, inviata tramite posta elettronica certificata al Presidente e al Consiglio Direttivo;
 - d) essere informate sulle iniziative in atto e programmate;
 - e) fruire dei beni mobili ed immobili e dei servizi resi disponibili ai diversi livelli.
3. Le Realtà affiliate hanno il dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
4. La PROCIV-ARCI Toscana non risponde a nessun titolo, ragione e causa, in particolare per il fatto dell'affiliazione alla PROCIV-ARCI Toscana, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla PROCIV-ARCI Toscana a favore delle affiliate costituiscono un'attività di assistenza propria della PROCIV-ARCI Toscana, senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Art. 9 - (Adesione)

1. Aderiscono alla PROCIV-ARCI Toscana le Organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore, i Gruppi Comunali, le associazioni e le strutture organizzative e territoriali già associate alla "Prociv-Arci Nazionale" come previsto dallo Statuto della stessa.

Art. 10 - (Modalità di adesione)

2. L'Organizzazione richiedente presenta domanda di adesione al Presidente, con apposita modulistica, in conformità a quanto previsto nello Statuto della "Prociv-Arci Nazionale".
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente alla registrazione di adesione: ne comunicherà l'effettiva adesione all'interessata e contestualmente alla presidenza "Prociv-Arci Nazionale".
4. In caso di esito negativo, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla per iscritto, a cura del Presidente, entro trenta (30) giorni al legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente ed all'Ufficio di Presidenza Nazionale. L'Organizzazione che ha inoltrato la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che dovrà, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, deliberare nella prima seduta utile.

Art. 11 - (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti)

1. Tutte le Organizzazioni hanno uguali diritti e doveri nei confronti della Prociv-Arci Toscana.
2. Il rinnovo annuale è vincolato all'adesione alla PROCIV-ARCI Nazionale ed al versamento a quest'ultima della relativa quota.
3. Le Organizzazioni sono tenute al versamento in favore di PROCIV-ARCI Toscana di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni Organizzazione, purché iscritta nel libro soci da almeno tre mesi, esprime un proprio rappresentante (rappresentante legale o suo delegato) che ha diritto a partecipare con diritto di voto (si applica l'art. 2373 del CC in quanto compatibile) alle Assemblee ordinarie e straordinarie, per tutte le deliberazioni demandate a questo organo. Egli può inoltre eleggere ed essere eletto alle cariche previste dallo statuto.
5. Le Organizzazioni, nella figura del loro rappresentante, hanno inoltre diritto a:
 - a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse;
 - b) prendere visione di tutti gli atti, documenti e corrispondenza dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia entro 30 gg, previa richiesta redatta su apposita modulistica, inviata tramite posta elettronica certificata al Presidente e al Consiglio Direttivo;
 - c) essere informate dagli organismi previsti dallo statuto a livello nazionale e regionale sulle iniziative in atto e programmate;
 - d) fruire dei beni mobili ed immobili e dei servizi resi disponibili ai diversi livelli.
6. Le Organizzazioni hanno il dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
7. La PROCIV-ARCI Toscana non risponde a nessun titolo, ragione e causa, in particolare per il fatto dell'adesione delle Organizzazioni alla PROCIV-ARCI Toscana, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla PROCIV-ARCI Toscana a favore delle Organizzazioni locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della PROCIV-ARCI Toscana, senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Art. 12 - (Perdita della qualità di associata: aderenti ed affiliate)

1. La qualità di associata si perde:
 - a) nel caso delle Organizzazioni aderenti: per recesso dalla PROCIV-ARCI Toscana e/o dalla PROCIV_ARCI Nazionale;
 - b) nel caso delle Organizzazioni affiliate: per recesso dalla PROCIV-ARCI Toscana;
 - c) per esclusione;
 - d) per cessata attività o scioglimento.
2. Nei casi a), b) e d) l'Organizzazione associata deve inviare la dichiarazione di recesso/cessata attività – scioglimento, tramite raccomandata A/R o PEC al Presidente dell'Associazione e, se aderente, contestualmente all'ufficio di Presidenza della "Prociv-Arci Nazionale".
3. Nel caso c) l'esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento deve essere comunicato all'associata dichiarata esclusa, e nel caso di Organizzazione contestualmente all'Ufficio di Presidenza Nazionale. Entro trenta giorni da tale comunicazione, l'associata può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata A/R o PEC inviata al Presidente PROCIV-ARCI Toscana.

TITOLO IV ORGANI STATUTARI

Art. 13 - (Organi della PROCIV - ARCI Toscana)

1. Gli organi statutari della PROCIV - ARCI Toscana sono:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Revisore dei Conti (se dovuto).
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), e d) restano in carica quattro anni (04). I membri uscenti possono essere nuovamente eletti
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario con riservatezza del caso su fatti e documenti.

Art. 14 - (L'Assemblea: Ordinaria e Straordinaria)

1. Costituiscono l'Assemblea le Organizzazioni aderenti e le Realtà affiliate nella persona del loro legale rappresentante o delegato, ciascuna per quanto previsto dal presente Statuto.
2. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutte le Organizzazioni aderenti e con solo diritto di parola, senza quindi diritto di voto, le altre Realtà affiliate
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
4. L'Assemblea Ordinaria, convocata almeno una volta all'anno, ha tra i compiti:
 - a) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b) la nomina e revoca, se previsto, dell'incaricato della revisione legale dei conti;

- c) l'approvazione del bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno del bilancio sociale;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che ad essa verrà sottoposto.
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata per:
- a) deliberare le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare l'approvazione e la modifica del Regolamento;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che ad essa verrà sottoposto.
6. L'Assemblea Ordinaria è altresì convocata ogni quattro anni (4) con il compito di:
- a) approvare le linee programmatiche dell'Associazione per il successivo quadriennio;
 - b) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere, eventualmente, il Revisore dei Conti;
 - d) L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo delle Organizzazioni aderenti.

Art. 15 - (Il Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione.
- 2. Ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
- 3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dalle Organizzazioni aderenti.
- 4. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di sette (7).
- 5. I membri non possono ricoprire la stessa carica per più di due (2) mandati consecutivi.
- 6. Rientrano nei compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario;
 - d) nominare il Tesoriere che può coincidere con la figura del Segretario;
 - e) nominare il Responsabile del settore Antincendio Boschivo;

- f) nominare il Responsabile del settore Emergenze;
 - g) attribuire deleghe ed incarichi, anche di settori diversi, sia alle figure interne al Consiglio che a membri esterni delle Organizzazioni aderenti che vadano a coadiuvare o supportare le attività funzionali ed operative dell'associazione;
 - h) deliberare circa l'ammissione di aderenti ed affiliate e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - i) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - j) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai membri ed alle aderenti per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione nel rispetto della normativa;
 - l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce minimo tre (3) volte l'anno con scadenza quadrimestrale, ma può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti ed in via straordinaria dal Presidente qualora vi siano i presupposti e le necessità di urgenza.
 8. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
 9. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente.
 10. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dal ruolo di membro del Consiglio Direttivo, questi deve essere sostituito con il primo dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica fino al termine del mandato. In caso di decadenza di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 16 - (Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Sottoscrive atti e convenzioni, previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. Il Presidente è referente, a livello nazionale, delle proposte e problematiche prospettate dalle singole aderenti. Allo stesso tempo, aggiorna le aderenti sui lavori della ProCiv-Arci Nazionale
4. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, convocando apposita seduta o nella prima utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
5. In caso di dimissioni e/o decadenza anticipata del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino al termine del mandato.

Art. 17 - (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.
2. Ha altresì deleghe attribuite e concordate riportate nel Regolamento.

Art. 18 - (Il Segretario)

1. Il Segretario, che potrà ricoprire anche il ruolo di Tesoriere, ha, tra gli altri, il compito di:
 - a) redigere, conservare agli atti ed inviare contestualmente ai membri del CD ed ai Presidenti delle Organizzazioni aderenti ed affiliate, i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - c) tenere ed aggiornare i libri degli associati ed affiliati.

Art. 19 - (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione. Rientrano tra i compiti:
 - a) tenere i registri relativi agli esercizi finanziari;
 - b) gestire la tenuta dei conti correnti e della cassa;
 - c) redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - d) predisporre e tenere aggiornato l'Inventario del Patrimonio con dettaglio di dislocazione territoriale dei singoli beni mobili.

Art. 20 - (Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo di controllo economico – finanziario dell'Associazione, nominato dall'Assemblea qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
2. Requisiti, compiti e prerogative sono regolamentate dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.ii

Art. 21 - (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Le cariche statutarie, ad eccezione di quella del Revisore dei conti di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, sono ricoperte a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, come da normativa: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 22 - (Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modi e tempi che ne consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata A/R, mediante mezzo telematico (e-mail o

pec) o altro purché ne sia accertata la ricezione, da recapitarsi ai Presidenti delle Organizzazioni aderenti e Realtà affiliate per l'Assemblea, ed ai propri membri per il Consiglio Direttivo, almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione.

3. Le convocazioni che prevedono, in toto o parzialmente, lo svolgimento delle sedute "non in presenza" ma con supporti o strumenti informatici per la "video conferenza", dovranno necessariamente indicare nell'avviso anche le modalità e la piattaforma scelta.
4. Per il solo Consiglio Direttivo, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 23 - (Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. L'assemblea e l'adunanza del Consiglio Direttivo possono essere svolte, in toto o parzialmente, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, fisicamente o da remoto con le modalità suddette, almeno la metà più uno delle Organizzazioni aderenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero delle Organizzazioni intervenute o rappresentate in forma scritta.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza, fisica o da remoto con le modalità suddette, della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti: a parità di voti il voto del Presidente è determinante.
5. Per le deliberazioni dell'Assemblea convocata in sessione straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle Organizzazioni aderenti, intervenute in proprio o per delega.

Art. 24 - (Decadenza dal Consiglio Direttivo)

1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive dello stesso.

2. Decadono inoltre in seguito alla decadenza da “aderente” dell’Organizzazione locale di cui sono espressione.

Art. 25 - (Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell’eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o delle leggi vigenti, tra queste pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito, è deliberata dall’Assemblea convocata in sessione straordinaria.

Art. 26 - (Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvede a convocare l’Assemblea per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell’Associazione è disciplinata dal Regolamento.

TITOLO V GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27 - (Patrimonio dell’Associazione)

1. Il patrimonio dell’Associazione, che non potrà essere ripartito tra i membri statutari quali persone fisiche che li compongono, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo regionale.

Art. 28 - (Fonti di finanziamento)

1. Sono fonti di finanziamento destinate al raggiungimento degli scopi statutari:
 - a) contributi dovuti derivanti dalle quote di affiliazione;
 - b) contributi dalle Organizzazioni aderenti;
 - c) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, e privati;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) proventi derivanti dalla prestazione di servizi svolti in convenzione;
 - h) proventi derivanti da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i) ogni altra fonte di entrata ammessa dalla vigente normativa e s.m.i..

Art. 29 - (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto

di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea entro il 30/04 per la definitiva approvazione. I suddetti documenti sono integrati dall'Inventario del Patrimonio con dettaglio di dislocazione territoriale dei singoli beni mobili.

3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi statutari, intesi come persone fisiche, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Può essere istituito dal Consiglio Direttivo un "Fondo di Solidarietà" da utilizzare per lo sviluppo dell'associazione e delle Organizzazioni aderenti.

TITOLO VII

ADESIONE A PROCIV - ARCI NAZIONALE

Art. 30 - (Adesione a PROCIV-ARCI Nazionale)

1. L'Associazione PROCIV - ARCI Toscana aderisce all'Associazione PROCIV – ARCI Nazionale di cui ne adotta il simbolo con l'indicazione "Toscana" e contribuisce al perseguimento dei fini statutari della stessa ed alla realizzazione dei medesimi.
2. L'Associazione PROCIV – ARCI Toscana esercita la funzione di articolazione regionale della PROCIV – ARCI Nazionale.

Art. 31 - (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)

1. Il Consiglio Direttivo di PROCIV - ARCI Toscana può stipulare patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione con Enti di diversa natura.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - (Scioglimento dell'Associazione)

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto alle Organizzazioni aderenti, nelle modalità stabilite nel Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e previo parere positivo dell'ufficio preposto, come da D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 - (Norme finali)

1. Copie del presente Statuto e del Regolamento dovranno essere esposte, in via permanente a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, con ogni forma di divulgazione e comunicazione che lo renda accessibile, sito compreso.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto e non riportato nel Regolamento, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore, in particolare la L. 106/2016 e D.Lgs. 117/2017 e relative s.m.i., e per quanto non in esse previsto, le norme del Codice Civile.

Art. 34 - (Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico – finanziario, di cui al precedente art. 20 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, decade.
2. La durata del mandato degli attuali organi statutari in carica è prorogata SINO alla convocazione per il RINNOVO DEGLI ORGANI DELLA PROCIV NAZIONALE.

.....

Allegato:

Attività di interesse generale svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un

produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;

y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Allegati:

- Atto Costitutivo del 27/08/1987 registrato a Firenze al n. 8126 in data 02/09/1987
- Verbale di approvazione del presente Statuto con Assemblea costitutiva in Certaldo il 17/05/2021